APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (REGIO DEMANIO) E LA SOCIETA' ANONIMA «ESERCIZIO REGIE TERME DI RONCEGNO» PER L'ESERCIZIO DEL COMPENDIO DEMANIALE TERMALE DI RONCEGNO (TRENTO)

Art. 18

Nel caso di ritrovamento, nel compendio, di nuove sorgenti di acqua minerale spetta al Regio demanio di stabilire se l'uso di esse debba essergli riservato, oppure se sia da affidarsi alla concessionaria con le norme e le condizioni della presente convenzione, o con quelle che il Regio demanio ritenesse piu' opportune.

Le ricerche in genere di carattere specifico e tecnico nel compendio, comprese quelle per ritrovamento di acqua minerale e potabile, di gas, ecc., debbono essere promosse esclusivamente dal Regio demanio, cui spetta di identificare e valutare le necessita' presenti e future del compendio.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione dello Stato (Regio demanio) e la Societa' anonima «Esercizio Regie terme di Roncegno» per l'esercizio del compendio demaniale termale di Roncegno (Trento)
Estremi	Legge 5 gennaio 1939, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-fra-l-amministrazione-dello-stato/art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it